

# **Legge federale sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano**

**(Legge sulle epidemie, LEp)**

del 28 settembre 2012

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visti gli articoli 40 capoverso 2, 118 capoverso 2 lettera b, 119 capoverso 2 e 120 capoverso 2 della Costituzione federale<sup>1</sup>;

visto il messaggio del Consiglio federale del 3 dicembre 2010<sup>2</sup>,

*decreta:*

## **Capitolo 1: Disposizioni generali e principi**

### **Art. 1**            Oggetto

La presente legge disciplina la protezione dell'essere umano dalle malattie trasmissibili e prevede i provvedimenti necessari a tal fine.

### **Art. 2**            Scopo

<sup>1</sup> La presente legge si prefigge di prevenire e combattere la comparsa e la propagazione di malattie trasmissibili.

<sup>2</sup> I provvedimenti in virtù della presente legge si prefiggono di:

- a. sorvegliare le malattie trasmissibili e mettere a disposizione le conoscenze di base sulla loro propagazione e sul loro sviluppo;
- b. individuare tempestivamente, valutare e prevenire il rischio di comparsa e di propagazione di malattie trasmissibili;
- c. indurre le singole persone, determinati gruppi di persone e istituzioni a contribuire alla prevenzione delle malattie trasmissibili e alla lotta contro di esse;
- d. creare i presupposti organizzativi, tecnici e finanziari per l'individuazione, la sorveglianza e la prevenzione delle malattie trasmissibili e la lotta contro di esse;

<sup>1</sup> RS 101

<sup>2</sup> FF 2011 283

- e. garantire l'accesso a installazioni e mezzi per proteggersi contro le malattie trasmissibili;
- f. ridurre gli effetti delle malattie trasmissibili sulla società e sulle persone interessate.

### **Art. 3** Definizioni

Ai sensi della presente legge si intende per:

- a. *malattia trasmissibile*: malattia trasmissibile all'essere umano da agenti patogeni o dai loro prodotti tossici;
- b. *osservazioni*: referti clinici (p. es. le diagnosi sospette, le diagnosi confermate, i decessi), risultati di analisi di laboratorio (p. es. i risultati di test, le prove dirette e indirette della presenza di agenti patogeni, le tipizzazioni, le prove di resistenza), risultati epidemiologici (p. es. valori indicativi concernenti le infezioni associate alle cure), nonché eventi (p. es. oggetti o sostanze sospette) in relazione a malattie trasmissibili;
- c. *agenti patogeni*: organismi naturali o geneticamente modificati (p. es. virus, batteri, miceti, protozoi e altri parassiti), sostanze (p. es. prioni, tossine) e materiale genetico che possono provocare o aggravare una malattia trasmissibile;
- d. *utilizzo di agenti patogeni*: qualsiasi attività relativa ad agenti patogeni, in particolare la produzione, la riproduzione, l'immissione nell'ambiente, la messa in commercio, l'importazione, l'esportazione, il transito, la detenzione, l'impiego, il deposito, lo smaltimento o il trasporto.

### **Art. 4** Obiettivi e strategie

<sup>1</sup> Il Consiglio federale definisce, in collaborazione con i Cantoni, gli obiettivi e le strategie per l'individuazione, la sorveglianza e la prevenzione delle malattie trasmissibili e la lotta contro di esse.

<sup>2</sup> Nella definizione degli obiettivi e delle strategie occorre tener conto in particolare:

- a. dei risultati dei rapporti di cui all'articolo 76;
- b. delle raccomandazioni e delle direttive internazionali;
- c. dello stato attuale della scienza.

<sup>3</sup> La Confederazione e i Cantoni verificano sulla base dei rapporti se gli obiettivi sono raggiunti e, se del caso, prendono i provvedimenti necessari.

### **Art. 5** Programmi nazionali

<sup>1</sup> L'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) elabora, in collaborazione con i Cantoni, programmi nazionali specifici concernenti l'individuazione, la sorveglianza e la prevenzione delle malattie trasmissibili e la lotta contro di esse, in particolare in materia di:

- a. vaccinazioni;
- b. infezioni associate alle cure e resistenze agli agenti patogeni;
- c. HIV e altri agenti patogeni sessualmente trasmissibili.

<sup>2</sup> Nell'ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni provvedono all'attuazione dei programmi nazionali.

#### **Art. 6** Situazione particolare

<sup>1</sup> Vi è una situazione particolare se:

- a. gli organi esecutivi ordinari non sono in grado di prevenire e di combattere la comparsa e la propagazione di malattie trasmissibili e vi è uno dei seguenti rischi:
  1. un rischio elevato di contagio e di propagazione,
  2. un particolare pericolo per la salute pubblica,
  3. un rischio di gravi conseguenze per l'economia o per altri settori vitali;
- b. l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha accertato l'esistenza di una situazione sanitaria d'emergenza di portata internazionale che rappresenta una minaccia per la salute pubblica in Svizzera.

<sup>2</sup> Sentiti i Cantoni, il Consiglio federale può:

- a. ordinare provvedimenti nei confronti di singole persone;
- b. ordinare provvedimenti nei confronti della popolazione;
- c. obbligare i medici e il personale sanitario a collaborare nella lotta contro le malattie trasmissibili;
- d. dichiarare obbligatorie le vaccinazioni per i gruppi di popolazione a rischio, per le persone particolarmente esposte e per quelle che esercitano determinate attività.

<sup>3</sup> Il Dipartimento federale dell'interno (DFI) coordina i provvedimenti della Confederazione.

#### **Art. 7** Situazione straordinaria

Se una situazione straordinaria lo richiede, il Consiglio federale può ordinare i provvedimenti necessari per tutto il Paese o per talune parti di esso.

#### **Art. 8** Provvedimenti preparatori

<sup>1</sup> La Confederazione e i Cantoni prendono provvedimenti preparatori al fine di prevenire e limitare tempestivamente i pericoli e i danni alla salute pubblica.

<sup>2</sup> In vista di un pericolo particolare per la salute pubblica l'UFSP può ordinare ai Cantoni di prendere determinati provvedimenti, in particolare:

- a. per l'individuazione e la sorveglianza delle malattie trasmissibili;
- b. nei confronti di singole persone;

- c. nei confronti della popolazione;
- d. per la distribuzione di agenti terapeutici.

## **Capitolo 2: Informazione e scambio di informazioni**

### **Art. 9** Informazione

<sup>1</sup> L'UFSP informa il pubblico, determinati gruppi di persone, le autorità e gli specialisti sui rischi delle malattie trasmissibili e sulle possibilità di prevenirle e combatterle.

<sup>2</sup> L'UFSP pubblica regolarmente rilevamenti e analisi sul tipo, la comparsa, le cause e la propagazione delle malattie trasmissibili.

<sup>3</sup> Pubblica raccomandazioni, che aggiorna regolarmente secondo lo stato della scienza, in merito ai provvedimenti da adottare contro le malattie trasmissibili e sull'utilizzazione di agenti patogeni. Se sono coinvolti altri uffici federali, l'UFSP agisce d'intesa con questi ultimi.

<sup>4</sup> L'UFSP e le autorità cantonali competenti coordinano la loro attività d'informazione.

### **Art. 10** Scambio di informazioni

<sup>1</sup> L'UFSP provvede affinché i Cantoni ricevano le informazioni determinanti per la prevenzione delle malattie trasmissibili e la lotta contro di esse.

<sup>2</sup> I servizi competenti della Confederazione e dei Cantoni si scambiano i risultati della ricerca, le conoscenze specialistiche e le informazioni sui programmi di formazione e di sorveglianza.

## **Capitolo 3: Individuazione e sorveglianza**

### **Sezione 1: Dichiarazione**

#### **Art. 11** Sistemi di individuazione precoce e di sorveglianza

L'UFSP gestisce, in collaborazione con altri uffici federali e i servizi cantonali competenti, sistemi di individuazione precoce e di sorveglianza delle malattie trasmissibili. Provvede al coordinamento con i sistemi internazionali.

#### **Art. 12** Obbligo di dichiarazione

<sup>1</sup> I medici, gli ospedali e altre istituzioni pubbliche o private del settore sanitario dichiarano le osservazioni concernenti le malattie trasmissibili, con le indicazioni necessarie a identificare le persone malate, contagiate o esposte, nonché a individuare la via di trasmissione:

- a. all'autorità cantonale competente;
- b. all'autorità cantonale competente e direttamente all'UFSP, in caso di determinati agenti patogeni.

<sup>2</sup> I laboratori dichiarano all'autorità cantonale competente e all'UFSP i risultati di analisi di laboratorio concernenti malattie trasmissibili con le indicazioni necessarie a identificare le persone malate o contagiate.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale può prevedere l'obbligo di dichiarare i provvedimenti di prevenzione e di lotta e i loro effetti, nonché di inviare i campioni e i risultati delle analisi ai laboratori designati dalle autorità competenti.

<sup>4</sup> Le autorità cantonali competenti dichiarano all'UFSP le osservazioni che indicano un pericolo per la salute pubblica.

<sup>5</sup> I conduttori di navi e i piloti di aeromobili dichiarano rispettivamente all'esercente di un impianto portuale e di un aeroporto le osservazioni che indicano un pericolo per la salute pubblica.

<sup>6</sup> Devono essere dichiarate le osservazioni concernenti le malattie trasmissibili che:

- a. possono causare epidemie;
- b. possono avere gravi conseguenze;
- c. sono nuove o inaspettate; o
- d. la cui sorveglianza è stata concordata a livello internazionale.

### **Art. 13** Norme in materia di dichiarazione

<sup>1</sup> Il Consiglio federale stabilisce quali osservazioni concernenti le malattie trasmissibili sono sottoposte all'obbligo di dichiarazione, nonché le modalità, i criteri e i termini della dichiarazione.

<sup>2</sup> Per quanto concerne determinati contenuti della dichiarazione, esso può limitare l'obbligo di dichiarazione a determinati medici, ospedali, altre istituzioni pubbliche o private del settore sanitario e a taluni laboratori.

### **Art. 14** Dichiarazioni ai fini della sorveglianza epidemiologica e a scopi di ricerca

<sup>1</sup> Ai fini della sorveglianza epidemiologica e a scopi di ricerca, l'UFSP può concordare con medici, laboratori, ospedali e altre istituzioni pubbliche o private del settore sanitario che essi dichiarino all'ufficio designato dall'UFSP osservazioni non sottoposte all'obbligo di dichiarazione.

<sup>2</sup> La dichiarazione avviene in forma anonimizzata.

### **Art. 15** Indagini epidemiologiche

<sup>1</sup> Le autorità cantonali competenti fanno eseguire le indagini epidemiologiche necessarie, in particolare sul tipo, la causa, la fonte di contagio e la propagazione di una

malattia accertata o supposta. Coordinano le loro attività e informano l'UFSP sui risultati.

<sup>2</sup> La competente autorità federale presta assistenza tecnica alle autorità cantonali nelle indagini epidemiologiche. Può eseguire essa stessa simili indagini, in particolare se il Cantone interessato lo richiede.

## **Sezione 2: Laboratori**

### **Art. 16**            Obbligo dell'autorizzazione

<sup>1</sup> I laboratori che eseguono analisi microbiologiche per individuare malattie trasmissibili necessitano di un'autorizzazione dell'autorità federale competente.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale assume i compiti seguenti:

- a. designa l'autorità federale competente;
- b. disciplina le condizioni e la procedura per il rilascio dell'autorizzazione;
- c. definisce gli obblighi che incombono al titolare dell'autorizzazione;
- d. disciplina la vigilanza e prevede in particolare la possibilità di effettuare ispezioni senza preavviso.

<sup>3</sup> I laboratori di studi medici e di ospedali, l'officina del farmacista e altri laboratori che eseguono analisi nell'ambito delle cure di base secondo la legge federale del 18 marzo 1994<sup>3</sup> sull'assicurazione malattie (LAMal) non sottostanno all'obbligo dell'autorizzazione.

### **Art. 17**            Centri nazionali di riferimento e laboratori di conferma

L'UFSP può designare singoli laboratori quali centri nazionali di riferimento o laboratori di conferma e incaricarli di eseguire analisi particolari e altri compiti speciali.

### **Art. 18**            Reti di laboratori

I Cantoni gestiscono una rete di laboratori regionali e assicurano la collaborazione con le autorità federali competenti e i laboratori ad alta sicurezza.

## **Capitolo 4: Prevenzione**

### **Sezione 1: Provvedimenti generali di prevenzione**

#### **Art. 19**

<sup>1</sup> La Confederazione e i Cantoni prendono provvedimenti per controllare, ridurre ed eliminare i rischi di trasmissione delle malattie.

<sup>3</sup> RS 832.10

<sup>2</sup> Il Consiglio federale può:

- a. obbligare gli ospedali, le cliniche e altre istituzioni del settore sanitario a decontaminare, disinfettare e sterilizzare i loro dispositivi medici;
- b. obbligare aziende e organizzatori di manifestazioni le cui attività aumentano il rischio di trasmissione di malattie a mettere a disposizione materiale di prevenzione e d'informazione e a rispettare determinate regole di comportamento;
- c. obbligare le istituzioni del settore della formazione e del settore sanitario a fornire informazioni sui rischi delle malattie trasmissibili e consulenze sui mezzi per prevenirle e combatterle;
- d. obbligare le istituzioni pubbliche e private che hanno un dovere particolare di proteggere la salute delle persone in loro custodia ad adottare provvedimenti di prevenzione appropriati;
- e. sottoporre all'obbligo di registrazione gli impianti tecnici che possono propagare malattie trasmissibili.

## **Sezione 2: Vaccinazioni**

### **Art. 20** Piano nazionale di vaccinazione

<sup>1</sup> In collaborazione con la Commissione federale per le vaccinazioni, l'UFSP elabora e pubblica raccomandazioni in materia di vaccinazioni (piano nazionale di vaccinazione).

<sup>2</sup> I medici e il personale sanitario contribuiscono all'attuazione del piano nazionale di vaccinazione nell'ambito della loro attività.

<sup>3</sup> Informano sul piano nazionale di vaccinazione le persone interessate dalle raccomandazioni di vaccinazione.

### **Art. 21** Promozione delle vaccinazioni

<sup>1</sup> I Cantoni promuovono le vaccinazioni:

- a. informando del piano nazionale di vaccinazione le persone interessate dalle raccomandazioni di vaccinazione;
- b. controllando regolarmente lo stato delle vaccinazioni di bambini e giovani durante la scuola dell'obbligo;
- c. provvedendo affinché le persone interessate dalle raccomandazioni di vaccinazione siano vaccinate in modo completo.

<sup>2</sup> I Cantoni possono in particolare:

- a. offrire vaccinazioni nell'ambito del servizio medico scolastico;
- b. eseguire vaccinazioni a titolo gratuito od offrire vaccini a un prezzo inferiore a quello di mercato.

**Art. 22** Vaccinazioni obbligatorie

Se esiste un pericolo considerevole, i Cantoni possono dichiarare obbligatorie le vaccinazioni di gruppi di popolazione a rischio, di persone particolarmente esposte e di persone che esercitano determinate attività.

**Art. 23** Certificato internazionale di vaccinazione o di profilassi

<sup>1</sup> Il Consiglio federale può prevedere un obbligo di dichiarazione o di autorizzazione per le vaccinazioni che necessitano di un certificato internazionale di vaccinazione o di profilassi secondo l'articolo 36 del Regolamento sanitario internazionale (2005) del 23 maggio 2005<sup>4</sup>.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale assume i compiti seguenti:

- a. designa l'autorità competente;
- b. disciplina le condizioni e la procedura per il rilascio dell'autorizzazione;
- c. definisce la procedura da applicare per la vaccinazione e i vaccini ammessi.

**Art. 24** Sorveglianza e valutazione

<sup>1</sup> Le autorità federali competenti, in collaborazione con i Cantoni, esaminano regolarmente l'adeguatezza e l'efficacia dei provvedimenti di vaccinazione.

<sup>2</sup> Le autorità cantonali competenti rilevano la quota delle persone vaccinate e informano regolarmente l'UFSP sul tasso di vaccinazione e sui provvedimenti presi per aumentarlo.

<sup>3</sup> L'UFSP redige regolarmente rapporti sulla sorveglianza e la valutazione e li pubblica in una forma appropriata.

### **Sezione 3: Sicurezza biologica**

**Art. 25** Obbligo di diligenza

Chi utilizza agenti patogeni o loro prodotti tossici deve prendere tutti i provvedimenti atti a escludere qualsiasi danno all'essere umano.

**Art. 26** Utilizzazione di agenti patogeni in sistemi chiusi

<sup>1</sup> In caso di utilizzazione di agenti patogeni in sistemi chiusi, devono essere prese tutte le misure di confinamento necessarie per evitare pericoli per l'essere umano.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale introduce un obbligo di dichiarazione o di autorizzazione; ne disciplina le condizioni e la procedura.

<sup>4</sup> RS 0.818.103



<sup>3</sup> Per determinati agenti patogeni o determinate attività, il Consiglio federale può prevedere facilitazioni o deroghe all'obbligo di dichiarazione o di autorizzazione se, in base alle conoscenze scientifiche e all'esperienza, sono esclusi pericoli per la salute.

**Art. 27** Immissione nell'ambiente e messa in commercio

<sup>1</sup> Chi intende immettere agenti patogeni nell'ambiente a titolo sperimentale o metterli in commercio necessita di un'autorizzazione della Confederazione.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale disciplina le condizioni e la procedura per il rilascio dell'autorizzazione, nonché l'informazione del pubblico in merito all'immissione nell'ambiente a titolo sperimentale.

<sup>3</sup> Per determinati agenti patogeni, il Consiglio federale può prevedere deroghe all'obbligo dell'autorizzazione se, in base alle conoscenze scientifiche e all'esperienza, sono esclusi pericoli per la salute.

**Art. 28** Obbligo d'informare l'acquirente

Chi mette in commercio agenti patogeni deve informare l'acquirente sulle proprietà e sui pericoli rilevanti per la salute, nonché sui necessari provvedimenti precauzionali e protettivi.

**Art. 29** Altre disposizioni del Consiglio federale

Il Consiglio federale può:

- a. disciplinare il trasporto di agenti patogeni e subordinare ad autorizzazione l'importazione, l'esportazione e il transito degli stessi;
- b. limitare o vietare l'utilizzazione di determinati agenti patogeni;
- c. stabilire i requisiti per l'equipaggiamento dei sistemi chiusi e la formazione delle persone che utilizzano agenti patogeni;
- d. prescrivere l'etichettatura dei contenitori di agenti patogeni.

## **Capitolo 5: Provvedimenti di lotta**

### **Sezione 1: Provvedimenti nei confronti di singole persone**

**Art. 30** Principio

<sup>1</sup> Un provvedimento secondo gli articoli 33–38 può essere ordinato soltanto se:

- a. provvedimenti meno incisivi non sono né sufficienti né idonei a impedire la propagazione di una malattia trasmissibile; e
- b. il provvedimento serve a scongiurare un serio pericolo per la salute di terzi.

<sup>2</sup> Il provvedimento deve essere necessario e ragionevole.

**Art. 31** Prescrizione di provvedimenti

<sup>1</sup> Le autorità cantonali competenti ordinano i provvedimenti di cui agli articoli 33–38.

<sup>2</sup> Le autorità federali competenti assistono i Cantoni nell'ambito dell'identificazione e dell'informazione delle persone, in particolare dei viaggiatori nel traffico internazionale.

<sup>3</sup> Quando è ordinato un provvedimento occorre spiegarne il motivo e la durata prevista alla persona interessata.

<sup>4</sup> I provvedimenti possono essere applicati soltanto finché sono necessari per impedire la propagazione di una malattia trasmissibile e per scongiurare un serio pericolo per la salute di terzi. I provvedimenti sono verificati regolarmente.

**Art. 32** Esecuzione dei provvedimenti

Se ordinano una sorveglianza medica, una quarantena, un isolamento o una visita medica, le autorità cantonali competenti possono imporne coattivamente l'esecuzione.

**Art. 33** Identificazione e informazione

Le persone malate, sospette malate, contagiate, sospette contagiate o che espellono agenti patogeni possono essere identificate e informate.

**Art. 34** Sorveglianza medica

<sup>1</sup> Le persone malate, sospette malate, contagiate, sospette contagiate o che espellono agenti patogeni possono essere sottoposte a sorveglianza medica.

<sup>2</sup> Le persone interessate sono tenute a informare il medico competente in merito al loro stato di salute e ai loro contatti con altre persone.

**Art. 35** Quarantena e isolamento

<sup>1</sup> Se la sorveglianza medica si rivela insufficiente:

- a. le persone sospette malate o sospette contagiate possono essere messe in quarantena;
- b. le persone malate, contagiate o che espellono agenti patogeni possono essere messe in isolamento.

<sup>2</sup> Le persone interessate possono, se necessario, essere ricoverate in un ospedale o in un altro istituto adeguato.

<sup>3</sup> L'ospedale o l'istituto deve provvedere affinché il personale e le altre persone esposte a rischio siano protette contro le trasmissioni.

**Art. 36**            Visita medica

Le persone malate, sospette malate, contagiate, sospette contagiate o che espellono agenti patogeni possono essere tenute a sottoporsi a una visita medica e a prelievi.

**Art. 37**            Cura medica

Le persone malate, sospette malate, contagiate, sospette contagiate o che espellono agenti patogeni possono essere tenute a sottoporsi a una cura medica.

**Art. 38**            Limitazione di determinate attività e dell'esercizio della professione

<sup>1</sup> Alle persone malate, sospette malate, contagiate, sospette contagiate o che espellono agenti patogeni può essere vietato, totalmente o parzialmente, esercitare determinate attività o la loro professione. Tali persone possono essere obbligate a comunicare senza indugio all'autorità cantonale competente qualsiasi cambiamento del Cantone di domicilio, della loro attività o della loro professione.

<sup>2</sup> Se a una persona è stato vietato, totalmente o parzialmente, l'esercizio di determinate attività o della sua professione ed è stata obbligata a comunicare un cambiamento del Cantone di domicilio, della sua attività o della sua professione, l'autorità cantonale competente informa l'autorità competente del Cantone interessato del divieto o della limitazione.

**Art. 39**            Compiti dei medici

I medici che curano o sorvegliano persone malate, sospette malate, contagiate, sospette contagiate o che espellono agenti patogeni prendono tutti i provvedimenti in loro potere per impedire la propagazione di una malattia trasmissibile. Se sono necessari provvedimenti delle autorità, ne informano l'autorità cantonale competente.

**Sezione 2:  
Provvedimenti nei confronti della popolazione e di gruppi specifici di persone**

**Art. 40**

<sup>1</sup> Le autorità cantonali competenti ordinano provvedimenti al fine di impedire la propagazione di malattie trasmissibili in seno alla popolazione o in gruppi specifici di persone. Esse coordinano i loro provvedimenti.

<sup>2</sup> Possono in particolare prendere i seguenti provvedimenti:

- a. vietare o limitare manifestazioni;
- b. chiudere scuole, altre istituzioni pubbliche e imprese private o emanare prescrizioni concernenti il loro esercizio;

- c. vietare o limitare l'accesso a determinati edifici e aree e l'uscita dagli stessi, nonché talune attività in luoghi determinati.

<sup>3</sup> I provvedimenti possono essere applicati solo finché sono necessari per impedire la propagazione di una malattia trasmissibile. I provvedimenti sono verificati regolarmente.

### **Sezione 3: Provvedimenti nell'ambito del trasporto internazionale di viaggiatori**

#### **Art. 41**          Entrata e uscita

<sup>1</sup> Il Consiglio federale emana disposizioni sul trasporto internazionale di viaggiatori per evitare che malattie trasmissibili si propaghino a livello transfrontaliero.

<sup>2</sup> Se necessario per evitare la propagazione di una malattia trasmissibile, l'UFSP può obbligare le persone che entrano in Svizzera o che la lasciano a:

- a. fornire la loro identità, il loro itinerario e il loro recapito;
- b. presentare un certificato di vaccinazione o di profilassi;
- c. fornire informazioni sul loro stato di salute;
- d. presentare un certificato medico;
- e. sottoporsi a una visita medica.

<sup>3</sup> L'UFSP può sottoporre le persone che entrano in Svizzera a un provvedimento di cui agli articoli 34, 35, 37 e 38; gli articoli 30–32 sono applicabili per analogia. Se necessario, il Consiglio federale può estendere provvisoriamente questi provvedimenti a tutte le persone che entrano in Svizzera in provenienza da zone a rischio.

<sup>4</sup> L'UFSP può vietare provvisoriamente di lasciare la Svizzera a persone malate, sospette malate, contagiate, sospette contagiate o che espellono agenti patogeni, se ciò è necessario per impedire la propagazione di una malattia trasmissibile.

#### **Art. 42**          Preparativi

<sup>1</sup> Gli esercenti di impianti portuali e di aeroporti prendono le disposizioni necessarie per attuare i provvedimenti di cui all'articolo 41. Dispongono di propri piani d'emergenza.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale designa gli esercenti di impianti portuali e di aeroporti che devono approntare le capacità necessarie secondo l'allegato 1 B del Regolamento sanitario internazionale (2005) del 23 maggio 2005<sup>5</sup>.

<sup>5</sup> RS 0.818.103

**Art. 43** Obbligo di collaborare

<sup>1</sup> Le imprese che trasportano persone nel traffico internazionale per ferrovia, autobus, via navigabile o aerea, gli esercenti di aeroporti, di impianti portuali, di stazioni ferroviarie e di autobus, nonché gli organizzatori di viaggi collaborano all'esecuzione dei provvedimenti di cui all'articolo 41. Nei limiti delle loro possibilità tecniche e aziendali, possono essere tenuti a:

- a. informare i viaggiatori sui pericoli delle malattie trasmissibili e sulle possibilità di prevenirle e combatterle;
- b. rilevare i dati necessari all'identificazione di una persona o all'individuazione precoce di persone malate, sospette malate, contagiate, sospette contagiate o che espellono agenti patogeni;
- c. mettere a disposizione dell'autorità competente la lista dei passeggeri o delle merci;
- d. rendere possibili visite mediche dei viaggiatori;
- e. assicurare il trasporto in un ospedale o in un altro istituto adeguato delle persone malate, sospette malate, contagiate, sospette contagiate o che espellono agenti patogeni.

<sup>2</sup> Mettono a disposizione le capacità aziendali e il personale necessari per attuare i provvedimenti di cui al capoverso 1.

**Sezione 4: Provvedimenti speciali**

**Art. 44** Approvvigionamento con agenti terapeutici

<sup>1</sup> Il Consiglio federale assicura l'approvvigionamento della popolazione con gli agenti terapeutici più importanti per lottare contro le malattie trasmissibili, per quanto non lo possa garantire con i provvedimenti previsti nella legge dell'8 ottobre 1982<sup>6</sup> sull'approvvigionamento del Paese.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale può emanare disposizioni su:

- a. l'attribuzione degli agenti terapeutici;
- b. la distribuzione degli agenti terapeutici;
- c. l'agevolazione dell'importazione e la limitazione o il divieto dell'esportazione di agenti terapeutici, sempre che ciò sia necessario per evitare un pericolo per la salute;
- d. la costituzione di scorte di agenti terapeutici negli ospedali e in altri istituti del settore sanitario.

<sup>3</sup> Può prevedere provvedimenti per approvvigionare con agenti terapeutici gli Svizzeri all'estero.

**Art. 45** Trasporto di merci

<sup>1</sup> Il Consiglio federale può emanare disposizioni sul trasporto, l'importazione, l'esportazione e il transito di merci che possono essere portatrici di agenti patogeni. In particolare può:

- a. stabilire le esigenze relative ai provvedimenti protettivi nel trasporto di merci;
- b. prescrivere analisi su merci in relazione a determinati agenti patogeni;
- c. emanare limitazioni e divieti per il trasporto, l'importazione, l'esportazione e il transito di merci.

<sup>2</sup> Può incaricare i Cantoni dell'esecuzione di singoli provvedimenti.

**Art. 46** Trasporti di cadaveri

<sup>1</sup> Il Consiglio federale emana le necessarie disposizioni sul trasporto e la sepoltura di cadaveri.

<sup>2</sup> Disciplina il trasporto di cadaveri attraverso la Svizzera, dall'estero verso la Svizzera o dalla Svizzera verso l'estero.

**Art. 47** Lotta contro gli organismi

<sup>1</sup> Se compaiono organismi che possono trasmettere agenti patogeni all'essere umano, i servizi federali competenti e i servizi cantonali ordinano, assicurandone il coordinamento, i provvedimenti necessari per lottare contro tali organismi o per prevenirne la comparsa.

<sup>2</sup> Le imprese che trasportano persone per ferrovia, autobus, via navigabile o aerea, gli esercenti di aeroporti, di impianti portuali, di stazioni ferroviarie e di autobus, nonché gli organizzatori di viaggi sono tenuti a collaborare all'esecuzione di tali provvedimenti.

**Art. 48** Disinfezione e disinfestazione

<sup>1</sup> Per evitare la propagazione di malattie trasmissibili, le autorità cantonali competenti provvedono alla disinfezione e alla disinfestazione, in particolare di mezzi di trasporto e merci.

<sup>2</sup> Le imprese che trasportano persone per ferrovia, autobus, via navigabile o aerea, gli esercenti di aeroporti, di impianti portuali, di stazioni ferroviarie e di autobus, nonché gli organizzatori di viaggi sono tenuti a collaborare alle disinfezioni e alle disinfestazioni.

**Art. 49** Certificati nel trasporto per via navigabile

Le autorità cantonali competenti rilasciano i certificati sanitari necessari per il trasporto transfrontaliero per via navigabile.

## Capitolo 6: Provvedimenti di promozione

### Art. 50 Aiuti finanziari a organizzazioni pubbliche e private

Nei limiti dei crediti stanziati, l'UFSP può concedere aiuti finanziari a organizzazioni pubbliche e private per provvedimenti di interesse pubblico d'importanza nazionale atti a individuare, sorvegliare e prevenire le malattie trasmissibili e a lottare contro di esse.

### Art. 51 Promozione della produzione di agenti terapeutici

<sup>1</sup> La Confederazione può promuovere mediante aiuti finanziari la produzione in Svizzera di agenti terapeutici secondo l'articolo 44 se l'approvvigionamento della popolazione non può essere garantito altrimenti in situazioni particolari o straordinarie.

<sup>2</sup> Nei limiti dei crediti stanziati, la Confederazione può concedere gli aiuti finanziari sotto forma di contributi di base, contributi agli investimenti e contributi vincolati a progetti.

<sup>3</sup> La Confederazione può versare i contributi se il produttore:

- a. dispone di comprovate conoscenze e capacità in materia di sviluppo o di produzione di siffatti agenti terapeutici;
- b. si impegna a produrre siffatti agenti terapeutici in Svizzera; e
- c. assicura la fornitura prioritaria di siffatti agenti terapeutici all'autorità in caso di situazioni particolari o straordinarie.

### Art. 52 Indennizzi a laboratori

L'UFSP accorda indennizzi ai laboratori designati quali centri nazionali di riferimento o quali laboratori di conferma per le spese che derivano loro per lo svolgimento di compiti particolari.

## Capitolo 7: Organizzazione e procedura

### Sezione 1: Organi dei Cantoni e della Confederazione

#### Art. 53 Medico cantonale

<sup>1</sup> Ogni Cantone designa un medico cantonale. Più Cantoni possono designare congiuntamente un medico cantonale.

<sup>2</sup> Il medico cantonale coordina le sue attività con quelle delle altre autorità e istituzioni che partecipano alla lotta contro le malattie trasmissibili. Se la comparsa di una malattia trasmissibile è in relazione con una derrata alimentare, ne informa il chimico cantonale competente.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale definisce i requisiti professionali del medico cantonale.

**Art. 54**            Organo di coordinamento

<sup>1</sup> La Confederazione e i Cantoni istituiscono un organo per promuovere la collaborazione (organo di coordinamento). Per determinati temi, in particolare per individuare, sorvegliare e prevenire le zoonosi e lottare contro di esse, possono istituire organi sussidiari.

<sup>2</sup> L'organo di coordinamento e i suoi organi sussidiari si compongono di rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni. Se necessario, possono avvalersi di altri esperti.

<sup>3</sup> Essi hanno in particolare i compiti seguenti:

- a. coordinare i provvedimenti di preparazione in vista di situazioni che comportano un rischio particolare per la salute pubblica;
- b. coordinare i provvedimenti in materia di individuazione, prevenzione e lotta;
- c. promuovere un'esecuzione uniforme;
- d. coordinare l'informazione e la comunicazione;
- e. assistere l'organo d'intervento della Confederazione per far fronte a situazioni particolari o straordinarie.

<sup>4</sup> Il Consiglio federale disciplina l'istituzione e la direzione dell'organo di coordinamento e dei suoi organi sussidiari.

**Art. 55**            Organo d'intervento

<sup>1</sup> Il Consiglio federale dispone di un organo d'intervento nel caso di eventi che possono costituire un particolare pericolo per la salute pubblica, segnatamente per far fronte a una situazione particolare o straordinaria.

<sup>2</sup> L'organo d'intervento ha i compiti seguenti:

- a. fornire consulenza al Consiglio federale;
- b. assistere la Confederazione e i Cantoni nel coordinamento dei provvedimenti.

**Art. 56**            Commissione federale per le vaccinazioni

<sup>1</sup> La Commissione federale per le vaccinazioni fornisce consulenza al Consiglio federale in occasione dell'emanazione di disposizioni e alle autorità incaricate dell'esecuzione della presente legge.

<sup>2</sup> La Commissione ha in particolare i compiti seguenti:

- a. elaborare raccomandazioni in materia di vaccinazioni destinate all'UFSP;
- b. sviluppare criteri medici per valutare la gravità di una reazione alla vaccinazione;
- c. fornire consulenza al DFI nella concessione di un indennizzo (art. 64) o di una riparazione morale (art. 65).



<sup>3</sup> Essa si compone di specialisti esterni all'Amministrazione che dispongono di conoscenze scientifiche o pratiche in materia di vaccinazioni.

<sup>4</sup> Essa collabora con altre autorità federali e cantonali che si occupano di vaccinazioni.

**Art. 57** Commissione federale di esperti per la sicurezza biologica

La Commissione federale di esperti per la sicurezza biologica fornisce consulenza al Consiglio federale in occasione dell'emanazione di disposizioni e alle autorità incaricate dell'esecuzione della presente legge.

## **Sezione 2: Trattamento dei dati**

**Art. 58** Trattamento di dati personali

<sup>1</sup> L'UFSP, le autorità cantonali competenti e le istituzioni pubbliche e private incaricate di compiti in virtù della presente legge possono trattare o fare trattare dati personali, compresi i dati concernenti la salute, per quanto sia necessario all'identificazione di persone malate, sospette malate, contagiate, sospette contagiate o che espellono agenti patogeni, nell'ambito di provvedimenti di protezione della salute pubblica, in particolare per individuare e sorvegliare le malattie trasmissibili e lottare contro di esse.

<sup>2</sup> Essi sono responsabili del rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati.

<sup>3</sup> I dati possono essere conservati per dieci anni al massimo, sempre che le particolarità della malattia non esigano un periodo di conservazione più lungo. I dati sono successivamente distrutti o resi anonimi.

**Art. 59** Comunicazione di dati personali

<sup>1</sup> I servizi federali e cantonali competenti per l'esecuzione della presente legge possono comunicarsi reciprocamente dati personali, compresi i dati concernenti la salute, di cui hanno bisogno per l'adempimento dei compiti conferiti loro dalla presente legge.

<sup>2</sup> Possono essere comunicati in particolare i dati seguenti:

- a. cognome, nome, indirizzo, data di nascita e attività professionale;
- b. indicazioni sugli itinerari, i luoghi di soggiorno e i contatti con persone, animali e oggetti;
- c. risultati di visite mediche;
- d. risultati di indagini epidemiologiche;
- e. indicazioni sull'appartenenza a un determinato gruppo a rischio;
- f. indicazioni sui provvedimenti adottati per prevenire una malattia trasmissibile e lottare contro di essa.

<sup>3</sup> Se necessario per impedire la propagazione di una malattia trasmissibile, l'UFSP e le autorità cantonali competenti per l'esecuzione della presente legge possono comunicare dati personali, compresi i dati concernenti la salute, alle persone e autorità seguenti:

- a. medici incaricati di curare le malattie trasmissibili;
- b. autorità cantonali che svolgono compiti volti a individuare, sorvegliare e prevenire le malattie trasmissibili e a lottare contro di esse;
- c. altre autorità federali, sempre che sia necessario per l'esecuzione degli atti normativi che tali autorità devono applicare.

#### **Art. 60** Sistema d'informazione

<sup>1</sup> L'UFSP gestisce un sistema d'informazione nel quale sono registrati dati su persone malate, sospette malate, contagiate, sospette contagiate o che espellono agenti patogeni.

<sup>2</sup> Il sistema d'informazione contiene i dati seguenti:

- a. dati che permettono di identificare in modo chiaro le persone e di prendere contatto con esse;
- b. indicazioni sugli itinerari, i luoghi di soggiorno e i contatti con persone, animali e oggetti;
- c. risultati di visite mediche;
- d. indicazioni sui provvedimenti adottati per prevenire una malattia trasmissibile e lottare contro di essa.

<sup>3</sup> Il sistema d'informazione serve a:

- a. identificare e informare le persone malate, sospette malate, contagiate, sospette contagiate o che espellono agenti patogeni;
- b. organizzare provvedimenti nei confronti di singole persone ai sensi degli articoli 33–38.

<sup>4</sup> Il sistema permette inoltre un trattamento uniforme dei dati da parte delle autorità competenti, l'allestimento di statistiche e il controllo dell'esecuzione.

<sup>5</sup> L'UFSP è responsabile della sicurezza del sistema d'informazione e della legalità del trattamento dei dati personali. Nel loro ambito di competenza, i Cantoni prendono i provvedimenti organizzativi e tecnici adeguati volti a garantire la sicurezza dei dati personali.

<sup>6</sup> L'UFSP verifica se i dati che gli sono trasmessi sono esatti. Corregge i dati inesatti, distrugge quelli che non sono necessari e ne informa il fornitore di dati.

<sup>7</sup> Il sistema d'informazione è a disposizione, mediante procedura di richiamo, dell'UFSP, dei servizi cantonali competenti per l'esecuzione della presente legge e del servizio sanitario coordinato, per lo svolgimento dei suoi compiti.

<sup>8</sup> Il Consiglio federale stabilisce le condizioni per la conservazione e la cancellazione dei dati e disciplina i diritti d'accesso.

<sup>9</sup> Il diritto di ottenere informazioni relative ai dati che figurano nel sistema d'informazione e il diritto di farli rettificare sono retti dagli articoli 5 e 8 della legge federale del 19 giugno 1992<sup>7</sup> sulla protezione dei dati. Le domande di accesso ai dati personali e di rettifica devono essere indirizzate all'UFSP.

**Art. 61**            Dati statistici

L'Ufficio federale di statistica mette ogni anno a disposizione dell'UFSP, per scopi statistici, i dati provenienti dalla statistica delle cause dei decessi e dalla statistica medica ospedaliera.

**Art. 62**            Comunicazione di dati personali ad autorità estere

<sup>1</sup> Ai fini dell'esecuzione della presente legge, l'UFSP e le autorità cantonali competenti possono comunicare alle autorità estere incaricate di compiti corrispondenti, nonché a organizzazioni sopranazionali e internazionali, dati personali, inclusi dati concernenti la salute, se lo Stato interessato, e in particolare la sua legislazione, o l'organizzazione sopranazionale o internazionale garantiscono un'adeguata protezione della personalità della persona interessata.

<sup>2</sup> Possono essere comunicati in particolare i dati seguenti:

- a. cognome, nome, indirizzo, data di nascita e attività professionale;
- b. indicazioni sugli itinerari, i luoghi di soggiorno e i contatti con persone, animali e oggetti;
- c. risultati di visite mediche;
- d. risultati di indagini epidemiologiche;
- e. indicazioni sull'appartenenza a un determinato gruppo a rischio;
- f. indicazioni sui provvedimenti adottati per prevenire una malattia trasmissibile e lottare contro di essa.

<sup>3</sup> In assenza di una legislazione che assicuri un'adeguata protezione, i dati possono essere comunicati soltanto se:

- a. garanzie sufficienti, in particolare contrattuali, assicurano un'adeguata protezione all'estero;
- b. la persona interessata ha dato il suo consenso nel caso specifico;
- c. nel caso specifico, la comunicazione è indispensabile per tutelare la salute pubblica; o
- d. nel caso specifico, la comunicazione è indispensabile per proteggere la vita o l'incolumità fisica della persona interessata.

<sup>7</sup> RS 235.1

## **Capitolo 8: Indennizzo**

### **Sezione 1:**

#### **Indennizzo per danni derivanti da provvedimenti dell'autorità**

##### **Art. 63**

L'autorità che ha ordinato un provvedimento secondo gli articoli 33–38 nonché 41 capoverso 3 può versare un indennizzo, tenendo conto delle condizioni economiche del beneficiario, alle persone che hanno subito danni in seguito a tale provvedimento, per quanto i danni non siano coperti altrimenti.

### **Sezione 2:**

#### **Indennizzo e riparazione morale per danni dovuti a vaccinazioni**

##### **Art. 64**            Indennizzo

<sup>1</sup> Chi subisce un danno in seguito a una vaccinazione ordinata o raccomandata dalle autorità ha diritto a un indennizzo.

<sup>2</sup> L'indennizzo è accordato soltanto se, nonostante sforzi ragionevoli, i danni non possono essere coperti altrimenti.

##### **Art. 65**            Riparazione morale

<sup>1</sup> Chi subisce un danno in seguito a una vaccinazione ordinata o raccomandata dalle autorità ha diritto a una riparazione morale se la gravità della lesione lo giustifica; gli articoli 47 e 49 del Codice delle obbligazioni<sup>8</sup> si applicano per analogia.

<sup>2</sup> La riparazione morale è calcolata in base alla gravità della lesione.

<sup>3</sup> Essa ammonta a 70 000 franchi al massimo.

<sup>4</sup> La riparazione morale è accordata solo se l'avente diritto non ha ricevuto prestazioni da parte di terzi o se tali prestazioni sono insufficienti. Le prestazioni ricevute da terzi a titolo di riparazione morale sono dedotte.

##### **Art. 66**            Domanda, termini e interessi

<sup>1</sup> Chi intende far valere il diritto a un indennizzo o a una riparazione morale deve presentare una domanda al DFI.

<sup>2</sup> Chi ha subito un danno in seguito a una vaccinazione deve presentare la domanda di indennizzo o di riparazione morale entro il compimento dei 21 anni di età o entro cinque anni dalla vaccinazione.

<sup>3</sup> Non sono dovuti interessi per l'indennizzo e la riparazione morale.

**Art. 67** Riduzione o esclusione dell'indennizzo e della riparazione morale

Il DFI può ridurre o escludere completamente l'indennizzo e la riparazione morale se la persona danneggiata ha contribuito in modo rilevante a causare il danno.

**Art. 68** Ripartizione dei costi

<sup>1</sup> In caso di vaccinazioni raccomandate, la Confederazione e il Cantone in cui è avvenuta la vaccinazione assumono in parti uguali i costi dell'indennizzo o della riparazione morale.

<sup>2</sup> In caso di vaccinazioni obbligatorie i costi integrali dell'indennizzo o della riparazione morale sono assunti:

- a. dalla Confederazione, se ha dichiarato obbligatoria la vaccinazione;
- b. dal Cantone che ha dichiarato obbligatoria la vaccinazione.

**Art. 69** Competenza e procedura

<sup>1</sup> Il DFI decide, dopo aver sentito la Commissione federale per le vaccinazioni e il Cantone interessato, se occorre versare un indennizzo o una riparazione morale.

<sup>2</sup> Chi chiede un indennizzo o una riparazione morale deve rendere attendibile che non ha ricevuto prestazioni da parte di terzi o che queste ultime sono insufficienti.

<sup>3</sup> La procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

### **Sezione 3: Copertura del danno subito da un produttore**

**Art. 70**

<sup>1</sup> La Confederazione può impegnarsi a coprire il danno che il produttore di un agente terapeutico secondo l'articolo 44 subisce in seguito a un impiego da essa raccomandato od ordinato in una circostanza particolare o straordinaria.

<sup>2</sup> La portata e le modalità della copertura del danno sono stabilite in un accordo tra la Confederazione e il produttore.

## **Capitolo 9: Finanziamento**

**Art. 71** Spese a carico dei Cantoni

I Cantoni assumono le spese per:

- a. provvedimenti nei confronti della popolazione o di singole persone, per quanto non siano coperte altrimenti;
- b. le indagini epidemiologiche di cui all'articolo 15 capoverso 1.

**Art. 72** Spese di disinfezione e disinfestazione

Il proprietario di un mezzo di trasporto, di un impianto o di merci assume le spese di disinfezione e disinfestazione.

**Art. 73** Spese per l'approvvigionamento con agenti terapeutici

<sup>1</sup> La Confederazione assume le spese per l'approvvigionamento della popolazione con agenti terapeutici secondo l'articolo 44.

<sup>2</sup> In caso di distribuzione di agenti terapeutici, l'assunzione delle spese si conforma alle condizioni previste:

- a. nella legge federale del 18 marzo 1994<sup>9</sup> sull'assicurazione malattie;
- b. nella legge federale del 20 marzo 1981<sup>10</sup> sull'assicurazione contro gli infortuni;
- c. nella legge federale del 19 giugno 1992<sup>11</sup> sull'assicurazione militare.

<sup>3</sup> Se non sono assunte, in tutto o in parte, secondo il capoverso 2, le spese sono a carico della Confederazione.

**Art. 74** Spese per provvedimenti applicati nell'ambito del trasporto internazionale di viaggiatori

<sup>1</sup> La Confederazione assume le spese relative alle visite, alla sorveglianza, alla quarantena, all'isolamento e alla cura di viaggiatori nel trasporto internazionale, se questi provvedimenti sono stati ordinati dai suoi organi, nonché le spese relative all'adempimento dell'obbligo di collaborare di cui all'articolo 43 capoverso 1 lettere b, d ed e.

<sup>2</sup> Le imprese che trasportano persone nel traffico internazionale per ferrovia, autobus, via navigabile o aerea, gli esercenti di aeroporti, di impianti portuali, di stazioni ferroviarie e di autobus, nonché gli organizzatori di viaggi assumono le spese per l'attuazione dei preparativi di cui all'articolo 42 e quelle relative all'obbligo di collaborare di cui all'articolo 43 capoverso 1 lettere a e c. La Confederazione può partecipare a spese e oneri straordinari se questi implicano un eccessivo onere economico per le imprese interessate.

## **Capitolo 10: Esecuzione**

### **Sezione 1: Cantoni**

**Art. 75** Principio

I Cantoni eseguono la presente legge per quanto la competenza non spetti alla Confederazione.

<sup>9</sup> RS 832.10

<sup>10</sup> RS 832.20

<sup>11</sup> RS 833.1

**Art. 76** Rapporto

<sup>1</sup> I Cantoni presentano al DFI un rapporto sull'esecuzione della presente legge.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale disciplina la frequenza, la forma e il contenuto del rapporto.

**Sezione 2: Confederazione**

**Art. 77** Vigilanza e coordinamento

<sup>1</sup> La Confederazione vigila sull'esecuzione della presente legge da parte dei Cantoni.

<sup>2</sup> Coordina i provvedimenti d'esecuzione dei Cantoni per quanto vi sia un interesse a un'esecuzione uniforme.

<sup>3</sup> A tal fine può:

- a. prescrivere ai Cantoni provvedimenti intesi a uniformare l'esecuzione;
- b. in caso di rischi per la salute pubblica, ordinare ai Cantoni di applicare determinati provvedimenti d'esecuzione;
- c. obbligare i Cantoni a informare la Confederazione sui provvedimenti d'esecuzione;
- d. prescrivere ai Cantoni direttive per i loro piani di preparazione e di emergenza.

**Art. 78** Disposizioni d'esecuzione

<sup>1</sup> Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione.

<sup>2</sup> Può delegare all'ufficio federale competente l'emanazione di disposizioni d'esecuzione, tenendo conto della loro portata.

**Art. 79** Delega di compiti esecutivi

<sup>1</sup> Il Consiglio federale può delegare compiti esecutivi a organizzazioni e a persone di diritto pubblico o privato.

<sup>2</sup> Vigila sulle organizzazioni e sulle persone cui sono affidati compiti esecutivi.

<sup>3</sup> Le organizzazioni e le persone di diritto pubblico o privato che assumono compiti esecutivi secondo il capoverso 1 hanno diritto a un indennizzo. Il Consiglio federale disciplina la portata e le modalità dell'indennizzo.

**Art. 80** Cooperazione internazionale

<sup>1</sup> Il Consiglio federale può concludere accordi internazionali concernenti:

- a. lo scambio di dati destinati alla sorveglianza epidemiologica;
- b. l'informazione reciproca sulla comparsa e la propagazione di malattie trasmissibili;

- c. l'informazione immediata nel caso in cui vi sia un pericolo imminente che malattie trasmissibili si propaghino oltre i confini nazionali;
- d. l'armonizzazione dei provvedimenti atti ad individuare, sorvegliare, prevenire le malattie trasmissibili e a lottare contro di esse;
- e. il trasporto transfrontaliero di cadaveri.

<sup>2</sup> I servizi federali competenti collaborano con autorità e istituzioni estere, nonché con organizzazioni internazionali.

<sup>3</sup> L'UFSP assume i compiti del Centro nazionale previsto dal Regolamento sanitario internazionale (2005) del 23 maggio 2005<sup>12</sup>. In particolare comunica all'OMS gli eventi che possono costituire una situazione d'emergenza sanitaria di portata internazionale.

#### **Art. 81** Valutazione

Il Consiglio federale esamina periodicamente l'efficacia, l'adeguatezza e l'economicità dei provvedimenti presi in virtù della presente legge.

### **Capitolo 11: Disposizioni penali**

#### **Art. 82** Delitti

<sup>1</sup> È punito con una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria, sempreché non si tratti di un reato più grave secondo il Codice penale<sup>13</sup>, chiunque intenzionalmente:

- a. non ha preso le necessarie misure di confinamento in caso di utilizzazione di agenti patogeni pericolosi in sistemi chiusi (art. 26);
- b. senza autorizzazione immette nell'ambiente a titolo sperimentale o mette in commercio agenti patogeni (art. 27);
- c. mette in commercio agenti patogeni senza informare l'acquirente, in modo conforme alle prescrizioni, sulle proprietà e sui pericoli rilevanti per la salute, nonché sui necessari provvedimenti precauzionali e protettivi (art. 28);
- d. contravviene alla limitazione dell'esercizio di determinate attività o della sua professione (art. 38).

<sup>2</sup> Se ha agito per negligenza, per i reati di cui al capoverso 1 l'autore è punito con una pena pecuniaria.

<sup>12</sup> RS 0.818.103

<sup>13</sup> RS 311.0



**Art. 83**            Contravvenzioni

<sup>1</sup> È punito con la multa chiunque intenzionalmente:

- a. viola l'obbligo di dichiarazione (art. 12);
- b. esegue senza autorizzazione un'analisi microbiologica per individuare malattie trasmissibili (art. 16);
- c. viola le disposizioni volte a prevenire la trasmissione di malattie (art. 19);
- d. rilascia senza autorizzazione un certificato internazionale di vaccinazione o di profilassi (art. 23);
- e. viola l'obbligo di diligenza concernente l'utilizzazione di agenti patogeni o dei loro prodotti tossici (art. 25);
- f. viola le altre disposizioni relative all'utilizzazione di agenti patogeni (art. 29);
- g. si sottrae a una sorveglianza medica ordinata dall'autorità (art. 34);
- h. si sottrae a una quarantena o a un isolamento ordinati dall'autorità (art. 35);
- i. si sottrae a una visita medica ordinata dall'autorità (art. 36);
- j. si oppone a provvedimenti presi nei confronti della popolazione (art. 40);
- k. viola le disposizioni sull'entrata o l'uscita dalla Svizzera (art. 41);
- l. viola l'obbligo di collaborare (art. 43, 47 cpv. 2 e 48 cpv. 2);
- m. viola le disposizioni sul trasporto, l'importazione, l'esportazione e il transito di merci (art. 45).

<sup>2</sup> Se ha agito per negligenza, per i reati di cui al capoverso 1 l'autore è punito con la multa fino a 5000 franchi.

**Art. 84**            Competenza e diritto penale amministrativo

<sup>1</sup> Il perseguimento e il giudizio dei reati spettano ai Cantoni.

<sup>2</sup> Gli articoli 6 e 7 (Infrazioni commesse nell'azienda), nonché 15 (Falsità in documenti, conseguimento fraudolento di una falsa attestazione) della legge federale del 22 marzo 1974<sup>14</sup> sul diritto penale amministrativo si applicano anche alle autorità cantonali.

## Capitolo 12: Disposizioni finali

**Art. 85** Diritto previgente: abrogazione

Le seguenti leggi federali sono abrogate:

1. legge federale del 18 dicembre 1970<sup>15</sup> per la lotta contro le malattie trasmissibili dell'uomo;
2. legge federale del 13 giugno 1928<sup>16</sup> per la lotta contro la tubercolosi.

**Art. 86** Modifica del diritto vigente

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

### 1. Codice penale<sup>17</sup>

*Art. 231*

Propagazione  
di malattie  
dell'essere  
umano

Chiunque con animo abietto propaga una malattia dell'essere umano pericolosa e trasmissibile è punito con una pena detentiva da uno a cinque anni.

### 2. Codice penale militare<sup>18</sup>

*Art. 167*

Propagazione  
di malattie  
dell'essere  
umano

Chiunque con animo abietto propaga una malattia dell'essere umano pericolosa e trasmissibile è punito con una pena detentiva da uno a cinque anni.

### 3. Legge federale del 18 marzo 1994<sup>19</sup> sull'assicurazione malattie

*Art. 46 cpv. 1<sup>bis</sup>*

<sup>1bis</sup> Se si tratta di misure preventive ai sensi dell'articolo 26 eseguite nell'ambito di programmi organizzati su scala nazionale o cantonale secondo l'articolo 64 capoverso 6 lettera d, anche i Cantoni possono essere parti a una convenzione tariffale.

<sup>15</sup> RU 1974 1071, 1985 1992, 1991 362, 1997 1155, 2000 1891, 2001 2790, 2003 4803, 2005 2293, 2006 4137

<sup>16</sup> RU 44 769; 1954 455, 1964 981, 1968 67, 1974 1071, 1975 2512, 1977 315 2249, 1985 1992, 1991 362, 2006 2197

<sup>17</sup> RS 311.0

<sup>18</sup> RS 321.0

<sup>19</sup> RS 832.10

**Art. 87** Disposizioni transitorie

<sup>1</sup> Le autorizzazioni di cui agli articoli 5 capoverso 1<sup>bis</sup>, 29a capoverso 1 e 29c capoverso 2 della legge del 18 dicembre 1970<sup>20</sup> sulle epidemie restano valide sino alla loro scadenza, ma al massimo fino a cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente legge.

<sup>2</sup> I riconoscimenti di cui all'articolo 5 capoverso 1 della legge del 18 dicembre 1970 sulle epidemie restano validi fino alla loro scadenza, ma al massimo fino a cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente legge.

<sup>3</sup> I laboratori che secondo il diritto anteriore non erano sottoposti all'obbligo di autorizzazione e non disponevano di un riconoscimento valido, ma che secondo il nuovo diritto necessitano di un'autorizzazione, sono tenuti a presentare una domanda in tal senso entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. I laboratori interessati possono continuare a eseguire analisi finché l'autorità federale competente non ha preso una decisione in merito all'autorizzazione.

**Art. 88** Referendum ed entrata in vigore

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 28 settembre 2012

Il presidente: Hansjörg Walter  
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Consiglio degli Stati, 28 settembre 2012

Il presidente: Hans Altherr  
Il segretario: Philippe Schwab

Data della pubblicazione: 9 ottobre 2012<sup>21</sup>

Termine di referendum: 17 gennaio 2013

<sup>20</sup> RU 1997 1155, 2001 2790

<sup>21</sup> FF 2012 7201

